

STATISTICHE SULLE DICHIARAZIONI FISCALI
NOVITA' NORMATIVE IRAP
ANNO D'IMPOSTA 2017

A cura di
Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali
Ufficio di Statistica

Sommario

Termine di trasmissione	3
Frontespizio	3
Eventi sismici	3
Attività agricola	4
Deduzioni da base imponibile	4
Deduzioni lavoro dipendente.....	4

Termine di trasmissione

Per effetto delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018, la scadenza per la presentazione della dichiarazione Irap 2018 viene fissata al 31 ottobre 2018, così come per la dichiarazione dei redditi.

Devono utilizzare il modello di dichiarazione Irap 2018 i contribuenti obbligati a dichiarare l'Irap relativa al periodo di imposta 2017. I soggetti per i quali il periodo d'imposta si è chiuso prima del 31 dicembre 2017 dovranno utilizzare il modello di dichiarazione approvato nel 2017.

Per i soggetti Ires e le amministrazioni pubbliche, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, la scadenza della presentazione della dichiarazione è fissata nel nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Frontespizio

Nella casella "eventi eccezionali" sono state ricomprese nuove codifiche per tenere conto dei contribuenti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d'imposta 2017 delle agevolazioni fiscali previste da apposite normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali.

I nuovi codici, desunti dalla tabella degli eventi eccezionali, sono:

- 5: soggetti colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 nei comuni dell'Abruzzo;
- 6: soggetti residenti nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti (provincia di Livorno), per i quali vi sia una richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda;
- 7: soggetti residenti nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017.

Eventi sismici

Per quanto riguarda le società di persone e le persone fisiche, nella sezione relativa alle società commerciali e imprese di cui all'articolo 5-bis del D. Lgs. nr. 446/97 è stato aggiunto un campo nel totale componenti negativi che riguarda la detassazione per eventi sismici.

In base all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 17/10/2016, per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni ubicati nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24/8/2016 e che abbiano subito danni verificati con perizia asseverata, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del valore della produzione.

Attività agricola

L'articolo 1, comma 70, della legge n. 2018 del 28/12/2015 prevede per tutti i contribuenti (ad eccezione delle amministrazioni pubbliche) l'esclusione dall'imposizione ai fini IRAP della quota del valore della produzione relativa all'attività agricola.

Per le imprese, le società commerciali e finanziarie di cui all'articolo 5 e 6 del D.Lgs. nr. 446/97, tale esclusione è realizzata mediante la creazione del codice 11 da utilizzare nelle variazioni in aumento e in diminuzione.

Per quanto riguarda società di persone e persone fisiche, nella sezione relativa alle società commerciali e imprese di cui all'articolo 5-bis del D.Lgs. nr. 446/97 è stato aggiunto un rigo "quota del valore della produzione relativa all'attività agricola".

Deduzioni da base imponibile

Risultano confermate le maggiori deduzioni Irap, introdotte dalla legge di stabilità n. 208/2015, che competono ad alcuni soggetti per i quali l'importo delle deduzioni base, variabili sulla base degli scaglioni di valore della produzione, è aumentato rispettivamente da 8.000€ a 13.000€, da 6.000€ a 9.750€, da 4.000€ a 6.500€ e da 2.000€ a 3.250€. Oltre l'importo di 180.919,91 euro di base imponibile non compete più alcuna deduzione.

Deduzioni lavoro dipendente

Il comma 116 dell'art. 1 della legge n. 205 del 27/12/2017 ha previsto che, per l'anno 2018, per i soggetti che determinano un valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del D. Lgs. nr. 446/97, sia consentita la piena deducibilità del costo di ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni, a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.